

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 252

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, Carloni

presentata in data 12 novembre 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23
"AUTORITÀ DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI –
OMBUDSMAN REGIONALE"

Art. 1

(Sostituzione del titolo della l.r. 23/2008)

1. Il titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente: "Garante regionale dei diritti della persona".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2008)

1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente: "(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante."

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia)."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2008)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente: "(Elezione del Garante e requisiti)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2008 le parole: "L'Autorità è eletta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante è eletto".

Art. 5

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 23/2008 le parole: "l'Autorità è dichiarata decaduta" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante è dichiarato decaduto".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)

1. L'articolo 5 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Relazione)

1. Il Garante invia entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni indicate al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con il Garante.

3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime."

Art. 7

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 la parola: "Autorità" è sostituita dalla seguente: "Garante".

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Nella l.r. 23/2008, salvo quanto indicato alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 10 e alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11, nonché quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questa legge:

- a) le parole: "L'Autorità" e "l'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Il Garante" e "il Garante";
- b) le parole: "dell'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "del Garante";
- c) le parole: "ad Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "a Garante";
- d) le parole: "All'Autorità" e "all'Autorità", ovunque ricorrenti, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "Al Garante" e "al Garante";
- e) le parole: "di Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "di Garante";
- f) le parole: "dall'Autorità", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "dal Garante".

2. Nella legislazione regionale vigente le parole: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Garante regionale dei diritti della persona".

Art. 9*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.